Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. **I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.**

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 988.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 maggio 1937-XV, n. 989.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 990.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 991.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937 XV, aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV, aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 992.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 993.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 994.

Scioglimento di unità costituite temporaneamente per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935-XIII, n. 347, 8 aprile 1935-XIII, n. 572, 3 giugno 1935-XIII, n. 1055, 19 settembre 1935-XIII, n. 1853, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1786;

Considerata la necessità di convalidare l'avvenuto scioglimento di unità costituite temporaneamente con i predetti decreti per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere rispettivamente dal 1° ottobre 1936-XIV e dal 26 dicembre 1936-XV, sono sciolte le due divisioni di fanteria Gavinana II e Peloritana II, temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 347.

A decorrere dal 9 febbraio 1937-XV, è sciolta la divisione di fanteria Sabauda II, temporaneamente costituita in virtù del R. decreto 8 aprile 1935-XIII, n. 572.

Art. 2.

A decorrere rispettivamente dal 15 settembre 1936-XIV e dal 15 novembre 1936-XV, sono sciolte le due divisioni di fanteria Gran Sasso II e Sila II, temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 1055.

Art. 3.

Con le decorrenze a fianco di ciascuna segnate sono sciolte le sottoindicate unità temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 19 settembre 1935-XIII, n. 1853:

— I comando di corpo d'armata: dal 27 maggio 1936-XIV;

— II comando di corpo d'armata: dal 13 giugno 1936-XIV;

— divisione di fanteria (Cosseria II): dal 28 settembre 1936-XIV;

— reggimento di artiglieria di corpo d'armata: dal 1° ottobre 1936-XIV.

Art. 4.

Con le decorrenze a fianco di ciascuna segnate sono sciolte le sottoindicate unità rispettivamente costituite, in via temporanea, in virtù degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1786:

— III comando di corpo d'armata: dal 15 giugno 1936-XIV;

— IV comando di corpo d'armata: dal 7 luglio 1936-XIV;

— comando di corpo d'armata per l'inquadramento delle truppe inviate in Libia: dal 5 ottobre 1936-XIV;

— divisione di fanteria (Assietta II): dal 5 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 995.
Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Torre Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 13 novembre 1924-III, n. 2305, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Torre Annunziata;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Torre Annunziata viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, in Regia scuola tecnica a indirizzo industrale con annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Torre Annunziata è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 1. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Torre Annunziata.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione meccanici per industrie alimentari.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 121.000 annue;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli in L. 5890 annue;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Torre Annunziata provvede ai locali ed alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Torre Annunziata;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;
d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola. Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato a' sensi dell'art. 72 della legge stessa e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Torre Annunziata (1).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola secondaria di avviamento professionale.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 3 e 4, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Tecnologia e laboratorio tecnologico in tutte le classi della scuola - Tecnologia meccanica nel corso per meccanici per industrie alimentari.
5. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica	—	—	1	
7. Molini da grano: macchinario e impianto - Pastifici e panifici: macchinario e impianto.	—	—	1	
8. Disegno professionale per meccanici per industrie alimentari.	—	—	1	
9. Religione	—	—	1	

(1) Agli insegnamenti e alle esercitazioni pratiche dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale si provvede col personale di ruolo della Scuola tecnica e con incarichi retribuiti.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	NOTE
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'10°	—	
2. Capofficina manutentore di macchine per molini e pastifici.	1	Id.	—	
3. Segretario economo	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio (1).*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 996.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale della Congregazione dei Figli della Sacra Famiglia, con sede in Roma.

N. 996. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale della Congregazione dei Figli della Sacra Famiglia, con sede in Roma nella Casa di S. Bibiana, annessa alla Chiesa di S. Bibiana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1937-XV.

Nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto l'art. 30 dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono nominati, per il triennio 1937-1939, i signori comm. dott. Ettore Spallazzi e gr. uff. dott. Giovanni Acanfora a sindaci effettivi e i signori comm. dott. Alfredo Gandini e cav. dott. Luigi Petitto a sindaci supplenti, presso l'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

(2184) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 maggio 1937-XV.

Costituzione in seno alla Corporazione della previdenza e del credito di un Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1936-XIV, n. 2066, concernente la soppressione del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 14 novembre 1930, n. 1568;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1937-XV, concernente la costituzione in seno alla Corporazione della previdenza e del credito del Comitato tecnico per le assicurazioni private;

Ritenuta l'opportunità che la funzione consultiva attribuita alla Corporazione della previdenza e del credito in materia di assicurazioni sociali e private sia esercitata da un apposito Comitato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito nel seno del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito un Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private.

Il Comitato dà parere alle Amministrazioni statali in materia di assicurazioni sociali e private, nei casi previsti dall'art. 2 del proprio decreto 25 ottobre 1936-XIV, n. 2066.

Art. 2.

Il Comitato consultivo, di cui al presente decreto, è presieduto dal Ministro per le corporazioni, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito, ed è composto dei seguenti membri:

On. avv. Filippo Ungaro, rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

On. Rossi Napoleone di Montelera, rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Sen. avv. Giuseppe Bevione, presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

On. avv. prof. Bruno Biagi, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Sen. avv. Giacomo Suardo, presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

On. avv. Alberto Redenti, presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

Comm. Attilio Gnocchi, presidente della Federazione nazionale fascista agenti di assicurazione;

Rag. Ortensio Chiari, segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione;

On. avv. Alfredo Bruchi, presidente della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende del credito e dell'assicurazione;

Avv. Giuseppe Grassia, fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego;

Dott. Antonio Mancia, in rappresentanza dei dipendenti da agenzie di assicurazione.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dott. Giacomo Bruno, delegato corporativo.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato consultivo intervengono, con facoltà di farsi sostituire nei casi di assenza o di impedimento, i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, nonchè i direttori generali delle Associazioni professionali e del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni, i rappresentanti dei Ministeri interessati ai problemi in discussione.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presidente, nei casi in cui il Comitato consultivo sia chiamato a dare parere in materia di assicurazioni sociali, ha facoltà di far intervenire alla riunione, in sostituzione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di assicurazioni private, di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) il presidente della Federazione nazionale fascista Casse mutue infortuni agricoli;

b) il presidente della Federazione nazionale fascista Casse mutue malattie dei lavoratori agricoli;

c) il presidente della Federazione nazionale fascista Casse mutue malattie dei lavoratori dell'industria;

d) il presidente della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

Detti rappresentanti, ove il presidente lo ritenga opportuno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato nelle quali si trattino questioni di carattere generale attinenti alle assicurazioni.

Art. 5.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato, senza dirito a voto, persone esperte in materia di assicurazioni sociali e private.

Art. 6.

È abrogato il proprio decreto 23 marzo 1937-XV, riguardante la costituzione del Comitato tecnico corporativo per le assicurazioni private.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.

Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio da applicarsi alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1937 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	Quota di tassa per kg.
Arancio amaro	3.05
Arancio dolce	4.30
Mandarino	6.35
Limone a spugna	4.15
Limone a macchina	3.80
Bergamotto	4.20

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 3,75 % sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

(2185) *Il Ministro:* DI REVEL.

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'argomento del R. decreto-legge 28 giugno 1937-XV, n. 943, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937-XV, ove è detto « Regio decreto-legge 28 maggio 1937-XV, n. 943 » deve leggersi: « Regio decreto-legge 28 giugno 1937-XV, n. 943 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Laces (Bolzano).

L'anno 1937-XV, addì 27 giugno, nell'Ufficio della Cassa rurale di Laces in liquidazione, presente il signor commissario liquidatore Ennio Buttura.

Premesso che con decreto n. 342 del 28 maggio 1937, S. E. il Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Laces; che con disposizione in pari data del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta il sig. Ennio Buttura ed i signori dott. Gaetano Lamberti, Francesco Rizzi e don Francesco Widmann, quali membri del Comitato di sorveglianza; si sono oggi riuniti i precitati signori:

Dott Gaetano Lamberti, Francesco Rizzi e don Francesco Widmann, rispettivamente: il primo, segretario comunale di Castelbello-Ciardes, il secondo, agricoltore in Laces ed il terzo parroco di quest'ultimo Comune, allo scopo di addivenire alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta.

L'elezione del presidente viene quindi svolta per scrutinio segreto e l'esito della votazione accertato dal commissario liquidatore presente, dà il seguente risultato:

Rev. don Francesco Widmann: N. N.; Francesco Rizzi: n. 1; dott. Gaetano Lamberti, segretario comunale, n. 2.

Pertanto si ritiene eletto il dott. Gaetano Lamberti coi punteggi di cui sopra a presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta e col presente atto se ne fa ampio riconoscimento.

Il presente atto viene redatto in quadruplice copia di cui una se ne rimette all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in Roma, due alla filiale della Banca d'Italia in Bolzano ed una al Tribunale civile e penale di Bolzano.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra.

Gaetano Lamberti - Don Francesco Widmann - Francesco Rizzo.

(2191)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

Il giorno 25 giugno 1937-XV, alle ore 16, in Petroio nel locale della Cassa rurale, si sono riuniti i componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio, signori: Loreno Marrangoni fu Patrizio, Raffaello Civitelli fu Giuseppe e Febo Benocci fu Carlo, nominati dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con provvedimento in data 9 giugno 1937-XV, pubblicato il 18 giugno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 140.

In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, i suddetti decidono di procedere, seduta stante, come procedono, alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza da essi formato, risultando eletto a maggioranza di voti il sig. Marrangoni Loreno, che dichiara di accettare.

Letto, firmato e sottoscritto il presente verbale da tutti i convenuti, viene dato incarico al presidente del Comitato di sorveglianza di rimetterne copia al commissario straordinario.

Il Comitato di sorveglianza:
Loreno Marrangoni - Raffaello Civitelli - Febo Benocci.

(2193)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Tavola (Firenze).

Nella seduta tenuta il 22 giugno 1937-XV dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Tavola (Firenze) in liquidazione è stato eletto il signor Lando Magelli a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XV, n. 375.

(2192)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.